

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**RICORSO**

Nell'interesse dei Signori:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
BRAGHIN	MARIA ELENA	BRGMLN77D46C665R
CAMPANILE	ANNAMARIA	CMPNMR74L63L245J
ESPOSITO	FLORA	SPSFLR72C49L259A
FIORITI	MARTA	FRTMRT82E48E256J
LOMBARDO	MARIA	LMBMRA79M57C352R
MARIANTONI	MARIA CHIARA	MRNMCH81E49Z133M
PATELLA	GRAZIANA	PTLGZN74E53C975X
PEDRAZZINI	ALESSANDRA	PDRLSN80M68E801F
PEPE	GABRIELLA	PPEGRL72B67L245X
PERULLI	GIULIA	PRLGLI83C43F443B
PETRECCA	MARIANNA	PTRMNN82D65A930R
PIREDDA	LAURA	PRDLRA79M51I452S
SCARFONE	MARIA LETIZIA	SCRMLT76M47F112A
TORRINI	BRUNA	TRRBRN79L52G878W
VALENTINI	CATERINA	VLNCRN79L42I804J

tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNT-MHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 0908960421 o agli indirizzi di posta elettronica info@avvocatomichelebonetti.it – santi.delia@avvocatosantidelia.it o pec michelebonetti@ordineavvocati-roma.org, avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento e la declaratoria di nullità previa adozione di idonea misura cautelare

- del DDG n. 784/2018 dell'11 maggio 2018 e dei relativi allegati - integrazioni graduatorie d'istituto personale docente nonché ove occorra del D.M. del MIUR n. 335/2018, nella parte in cui richiamano (art. 5) il D.M. 374/17 secondo cui possono iscriversi in seconda fascia per le classi di concorso infanzia e primaria, i titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 *"aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio"*.

PREMESSA:

1. Parte ricorrente è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 con indirizzo sperimentale linguistico.

Il DM in epigrafe consente a tutti i soggetti in possesso di titoli abilitanti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto escludendo (sulla base del richiamo al D.M. 374/17, all'art. 5), espressamente, i titolari del titolo di cui è in possesso parte ricorrente. **Si dimentica, tuttavia, che in parte qua, il D.M. 374/17 è già stato annullato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2316/18.**

Identica scelta, circa la validità o meno di tale titolo ai fini abilitanti, era stata fatta dai compilatori ministeriali per l'ammissione al concorso a cattedra 2016 riservato, come è noto, ai soli soggetti abilitati.

Con identica previsione, difatti, il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23.2.16 del Miur Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n.16 del 26.2.16 recante: "concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento

del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria”, prevede(va), all’art. 3, che “*sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio*”.

2. Tale provvedimento (quello sul concorso a cattedra) - si ripete - fondato sulla medesima fonte (circolare n. 27/91), fu dapprima sospeso e poi annullato dal Consiglio di Stato.

La fonte citata (circolare n. 27/91), dunque, è stata espunta dal nostro ordinamento ed il titolo è già stato dichiarato abilitante con effetti *erga omnes*.

I compilatori ministeriali, dunque, nella specie, hanno nuovamente omesso di considerare il recente arresto del Consiglio di Stato in subiecta materia secondo cui il titolo di cui si discorre era stato creato “*come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del I ciclo, a tutte le facoltà universitarie*” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 23 settembre 2016, n. 4196).

Successivamente, con sentenza definitiva di merito, il Consiglio di Stato annullava definitivamente, in parte qua, il bando di concorso, ritenendo legittima la partecipazione dei ricorrenti in possesso di tale titolo.

Secondo il Consiglio di Stato, *“l’appello è fondato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, cui questo Collegio intende conformarsi, con conseguente concisa esposizione dei motivi di diritto (art. 84, comma 2, lettera c, c.p.a.). L’art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosceva «piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione». Questa Sezione, in relazione a tale norma, ha affermato che: - la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale (...)in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici» (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850). Alla luce di questo esposto, l'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, ammissione definitiva dell'appellante alla procedura concorsuale in esame, senza che sia necessario esaminare le altre censure prospettate dall'appellante” (Sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 5388).*

Successivamente, come anticipato, anche il D.M. sulle G.I. (D.M. 374/17) oggi richiamato dall’art. 5 del D.M. impugnato, veniva annullato dal

Consiglio di Stato (n. 2316/18). Con il provvedimento in epigrafe, dunque, nonostante la delibazione circa la validità abilitante o meno del titolo in parola sia stata definitivamente acclarata dal Consiglio di Stato (anche in sede di precedente aggiornamento delle G.I.), si persiste nella declaratoria di insufficienza dello stesso, sulla base degli analoghi argomenti già dichiarati illegittimi dal G.A.

Si tratta di una decisione errata che va riformata per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLE SENTENZE NN. 5388/16 E 2316/18 DEL CONSIGLIO DI STATO.

Come anticipato in premessa, le ragioni di esclusione di cui si discorre sono state già delibate dal G.A. nell'ambito del bando di concorso per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento e del precedente Decreto di aggiornamento delle G.I. In quel caso - come in questo, trattandosi di una mera valutazione del titolo di accesso - è identica la materia del contendere: ritenere o meno che il titolo in possesso di parte ricorrente sia o non sia abilitante.

In particolare il riferimento (para)normativo su cui il MIUR basa il proprio convincimento è la circolare dello stesso Dicastero, n. 27/91 che, in entrambi i casi, è posta a fondamento delle clausole (del D.M. sull'aggiornamento delle G.I. e del bando per l'accesso al concorso 2016). L'annullamento della clausola per mezzo delle sentenze **nn. 5388/16 (concorso) e 2316/18 (DM sulle GI)** del Consiglio di Stato, dunque, ha fatto venir meno ogni ostacolo all'equipollenza del titolo di diploma magistrale ordinario conseguito ante 2001/2002 con quello sperimentale ad indirizzo Brocca conseguito nei medesimi anni. Tale clausola del bando, infatti, in quanto espressione della valutazione abilitante o meno del titolo, giacchè ormai definitivamente emendata dal G.A., è divenuta inopponibile agli aventi diritto ed illegittimamente il M.I.U.R continua a riproporla.

In fattispecie analoga, difatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*trattandosi di bando concorsuale, avente natura di atto generale, nello specifico conte-*

nuto, di carattere inscindibile, consegue che la disposizione invocata dall'amministrazione è stata espunta dal mondo giuridico con efficacia erga omnes e non limitatamente ai soggetti costituenti parti dei predetti giudizi. Risulta, di conseguenza, ormai non più esistente, con valenza anche nel presente giudizio, la disposizione del bando che dispone la [non ammissione dei soggetti con diploma magistrale linguistico], sulla quale l'amministrazione fonda [il provvedimento di depennamento]. In buona sostanza, in maniera ormai definitiva, intangibile e con valore di giudicato, risulta stabilito che non opera, [tale limitazione], invocata dall'amministrazione.

Tanto oramai, in virtù dei predetti giudicati, costituisce un dato incontestabile, con la conseguenza che la questione della sua legittimità ed operatività non può più essere messa in discussione con il presente appello, diretto a contestare la relativa valutazione di illegittimità operante dal giudice di primo grado. Da tanto consegue, in tutta evidenza, l'inammissibilità dell'appello (nella specie l'illegittimità del provvedimento di depennamento), per avvenuto annullamento (ripetesi, avente valenza erga omnes, portata di giudicato, e conseguente inesistenza della relativa previsione concorsuale), della disposizione sulla quale la difesa erariale basa le ragioni espresse nel presente gravame" (Sez. VI, 3 aprile 2017, n. 1331, in termini VI Sez. decc. nn. 5457, 5468, 5469, 5470 del 27/12/2016).

Il provvedimento impugnato, dunque, risulta emesso in carenza assoluta di potere ed in forza di una clausola non più esistente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09. ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO NN. 5388/16 E 2316/18 PASSATE IN GIUDICATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. IMPUGNATO.

1. La nullità per elusione del giudicato del D.M. impugnato.

Pena violazione del giudicato, a seguito dell'annullamento della clausola di valutazione come non abilitante del titolo (e in parte qua del D.M. 374/17 espressamente richiamato dall'art. 5 del D.M. qui impugnato), è illegittima la reiterazione della stessa. Si potrebbe forse valutare l'ipotesi di una nuova e diversa motivazione ma qui, nella specie, la clausola che ci occupa è letteralmente identica.

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000374.01-06-2017



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2

Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria

Articolo 3 (Requisiti di ammissione)

b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE
REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI
Prot. n. 0000105 - 23/02/2016 - REGISTRAZIONE

Amnesso, per mera ipotesi, che la pronuncia del Consiglio di Stato non valga *erga omnes*, non è superabile la circostanza che il MIUR non possa agire in elusione di giudicato riproponendo clausole già annullate dal G.A. Tale decisione,

assunta con i poteri del privato datore di lavoro, è adottata in “*conclamata elusione del giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze*” (T.A.R. Lazio sent. nn. 10675/15 e 10902/15) e come tale inidonea ad incidere sulla posizione di parte ricorrente.

Invero, proprio con riferimento a fattispecie identica a quella che ci occupa, poiché relativa a soggetti muniti del c.d. diploma magistrale, già in sede cautelare si era chiarito che “*con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n. 325/2015, l’atto impugnato dispone espressamente, all’articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest’ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati*” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 23 ottobre 2015, n. 4576 poi in parte qua confermata in appello Sez. VI, 18 dicembre 2015, n. 5647).

Il MIUR, in altre parole, non ha, allo stato, alcuna fonte utile per escludere dalle GI chi, come parte ricorrente, ha impugnato nei termini il D.M. in epigrafe il quale ha una clausola (art. 5), di contenuto identico ad altra (art. 2 del D.M. 374/17 e art. 3 del bando di concorso del 2016) già annullata nell’ambito di altro contenzioso.

L’attività del MIUR, pertanto, è vincolata all’ammissione in G.I.

2. La declaratoria di nullità, peraltro, lascia impregiudicata la possibilità del ricorso alla giurisdizione amministrativa di chi, ritenendo l’atto radicalmente inidoneo ad incidere anche sui propri interessi legittimi, ne persegua la difesa di fronte al giudice amministrativo servendosi dello strumento dell’azione di nullità di cui all’art. 31 c.p.a.

La giurisdizione in ordine agli atti amministrativi nulli (ex art. 31 c.p.a.), difatti, va determinata sulla base del consueto criterio basato sulla consistenza di interesse legittimo o diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata dal soggetto che se ne ritiene leso. Conseguentemente, appartengono al giudice ordinario

le controversie nelle quali l'atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimangono radicati innanzi al giudice amministrativo i casi in cui a fronte dell'atto nullo sussista un interesse legittimo pretensivo” (tra le tante: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 novembre 2008, n. 5456. In dottrina il compianto maestro peloritano A. ROMANO TASSONE, *L'azione di nullità ed il giudice amministrativo*, in www.giustamm.it).

“L'art. 21 septies, l. n. 241 del 1990 prevedendo la giurisdizione esclusiva del g.a. sulle controversie in materia di atti nulli, in quanto adottati in violazione o elusione del giudicato, non stabilisce, "a contrariis", una sorta di giurisdizione esclusiva del g.o. sulle controversie afferenti gli atti amministrativi affetti da altre cause di nullità. Invero, salva diversa disposizione di legge, la giurisdizione in ordine agli atti amministrativi nulli va determinata sulla base del consueto criterio basato sulla consistenza di interesse legittimo o diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata dal soggetto che se ne ritiene leso. Conseguentemente, appartengono al g.o. le controversie nelle quali l'atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimangono radicate innanzi al g.a. i casi in cui a fronte dell'atto nullo sussista un interesse legittimo pretensivo” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 novembre 2008, n. 5456).

3. La questione della nullità, inoltre, appare *tranchant* anche con riguardo a tutte le altre questioni spesso agitate in giurisprudenza giacchè, nella specie, sulla base di quanto dedotto con i successivi motivi, trattasi di una nullità tanto testuale quanto virtuale.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, 3, 4, 35, 51 E 97 COST., DEGLI ARTT.1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL'ART. 278 DEL D.LGS. 16.4.1994, N. 297 E DELL'ART. 34 DEL D. LGS 165/2001, DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI, NONCHÉ L'ILLOGICITÀ E LA CONTRADDITTORIETÀ.

In via subordinata, anche nel merito, la scelta del MIUR è illegittima perché, a differenza di quanto assunto, il diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico è abilitante ad ogni effetto di legge.

1. Le deduzioni del MIUR ed il richiamo alla circolare del 1991 secondo cui il diploma linguistico non può avere la stessa valenza del diploma magistrale - nonostante sia stato conseguito presso lo stesso istituto - in quanto divergono le materie di studio, e più specificamente sono assenti, nel conseguimento del diploma linguistico, le materie ivi indicate, risulta smentito in fatto dalla circostanza che parte ricorrente ha seguito tre anni di istituto magistrale e non è sprovvista di quel profilo curriculare formativo assunto dal MIUR a base della decisione di esclusione.

L'annosa questione del valore abilitante del titolo in parola, difatti, è stata definitivamente affrontata dal **Consiglio di Stato in numerosi precedenti (cfr. sentenza n. 7550 del 2009 e decisioni ivi richiamate)** sia pur resi nel vigore dell'art. 279 del D. Lgs. n. 297 del 1994, affermando che *“la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell'ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell'odierna appellante”*, *“in quanto, come già statuito dal Consiglio di Stato in s.g. con decisione 4.4.2003, n. 1769, della VI Sezione, dalle cui conclusioni il Collegio non intende discostarsi, la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad*

indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie”.

Più recentemente, inoltre, il Consiglio di Stato, ha proprio evidenziato l'assoluta irrilevanza della questione dei diversi insegnamenti citati dalla circolare oggi pedissequamente ripresa dal bando chiarendo, in definitiva, *“che a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale frequentato dalla ricorrente non erano, in parte, coincidenti - ritiene il Collegio che il diploma di maturità linguistica in possesso della ricorrente rappresenti titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale oggetto della impugnata esclusione”* (Cons. Stato, Sez. VI 17 settembre 2014, n. 4723; in termini anche ordinanza 18 settembre 2015, n. 2218 e, tra le più datate, Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).

In termini, peraltro, si era espresso anche codesto On.le T.A.R. (sentenza 7 luglio 2015, n. 9048, Pres. Caruso, est. Loria), *“rilevando che in punto di diritto della questione della validità del diploma di maturità ad indirizzo linguistico conseguito presso l'Istituto Magistrale sperimentale si è già occupata la sezione respingendo la posizione di una ricorrente nella stessa analoga situazione dell'interessata con la sentenza 18 luglio 2014, n. 7838 tuttavia riformata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato 17 settembre 2014, n. 4723 alle cui motivazioni occorre fare completo riferimento, secondo quanto pure consentito dall'art. 74 c.p.a.; E considerato che il ricorso su cui si è pronunciata la sezione verteva proprio sulla legittimità della nota ministeriale a prot. n. 3123 del 2014, odiernamente pure impugnata; Ritenuto che, pertanto, il ricorso vada accolto e per l'effetto vadano annullati gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui hanno comportato l'esclusione della ricorrente dal concorso di cui al d.d.g. n. 82 del 2012 per il mancato possesso del titolo di accesso”* (Sez. III bis, 27 febbraio 2015, n. 3416 (Pres. Caruso, est. Loria).

2. Anche la giurisprudenza di altri T.A.R., formatasi sul precedente concorso, ha chiarito che il diploma di maturità sperimentale “ad indirizzo linguistico” conseguito presso istituti magistrali di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 419 del 1974 va considerato, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nelle scuole primarie, alla stessa stregua del diploma di maturità magistrale (in termini, da ultimo, T.A.R. Umbria, 9 ottobre 2015, n. 470, con richiamo dell’ulteriore giurisprudenza in materia). **Tale assunto si fonda sulla circostanza per cui nel nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare l’insegnamento della lingua straniera è ormai ricompreso negli ordinari programmi didattici (e, del resto, obiettivo della sperimentazione di cui al predetto d.P.R. n. 419 del 1974 era proprio quello di consentire la realizzazione di talune importanti innovazioni sul piano della metodologia didattica, ed anzitutto dello studio di almeno una lingua straniera), con la conseguenza che il percorso sperimentale di studi seguito dalla ricorrente non può essere trattato in modo deteriore rispetto a quello tradizionale.**

Sul piano, poi, del diritto positivo, va rilevato che sia l’art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994 (t.u. in materia di istruzione) sia l’art. 15 del d.P.R. n. 323 del 1998 ritengono validi ai fini dell’insegnamento presso le scuole primarie il “diploma conseguito presso gli istituti magistrali”, senza fare distinzioni riguardo ai corsi sperimentali. Determinante risulta peraltro la previsione dell’art. 2 del d.i. 10 marzo 1997, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 341 del 1990, prevedente che i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale consentono a pieno titolo di partecipare ai concorsi ordinari per l’assegnazione di posti nella scuola elementare (melius, primaria) (T.A.R. Umbria, 26 aprile 2016, n. 358; TAR Abruzzo L’Aquila, 5 dicembre 2013, n. 1051; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2013, n. 4882; TAR Lazio Roma, sez. III, 13 marzo 2014, n. 2827).

La questione delle materie ulteriori agitata dal MIUR, dunque, è superata dall’inequivocabile dato positivo.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09.

1. Né ancora, può dubitarsi del valore abilitante del titolo magistrale in sé conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Dalla piena lettura della normativa indicata nell'epigrafe del motivo, non può dubitarsi come tali soggetti - diplomati di maturità magistrale (conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002) - conservino, in via **permanente**, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”*. L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento.

Viepiù. Si legge nella relazione di accompagnamento al D.M. 10 marzo 1997 che “dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.I. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98” (così la nota di trasmissione del D.M. 10

marzo 1997 a firma del Ministro). Vale a dire i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano valore abilitante.

L'art. 2 del suddetto D.M., inoltre, conferma tale indicazione affermando senza mezzi termini che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/98, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale ...”*. In altre parole **i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno 2002 conservano, in via permanente, valore abilitante.**

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), chiarisce che **“i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.** Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

A contrario, con il medesimo D.M., proprio al fine di chiarire la differenza rispetto ai corsi di precedente istituzione, si chiariva che **“al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità NON avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna”**.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è espressamente confermato anche dal medesimo Ministero dell'Università che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma “conserverà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento” (nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18).

È noto, peraltro, come ove uno Stato membro elevi il livello di formazione richiesto per accedere ad una professione (quanto avvenuto con l'istituzione della Laurea SFP “laurea in Scienze della Formazione Primaria”), i titoli precedentemente acquisiti sono equiparati al nuovo titolo.

D'altro canto, che i diplomati magistrali siano abilitati è altresì comprovato dal dato di fatto per cui, nel settore delle scuole paritarie - che ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 possono assumere solo personale docente fornito di abilitazione- essi siano stati e continuino ad essere regolarmente assunti a tempo indeterminato.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 466 del 1997 nel definire il requisito della maggiore età per l'accesso alla professione di insegnante di scuola primaria, non ha omissis di ricordare il valore abilitante intrinseco nel titolo di studio.

In tal caso si discuteva del valore abilitante del diploma magistrale e del fatto che quest'ultimo poteva essere ottenuto anche prima della maggiore età. Ci si chiedeva, stante il valore abilitante di tale titolo, se fosse possibile lavorare nella scuola pubblica e, in particolare, partecipare al concorso a cattedra. Il T.A.R. Catania sollevò questione di legittimità costituzionale che venne ritenuta infondata. I diplomati magistrali minorenni, si legge nella decisione della Consulta, possono lavorare con il loro titolo abilitante (ripetuto e ribadito in più punti della pronuncia) prima del raggiungimento della maggiore età presso scuole paritarie e private ma non nella pubblica in ragione di scelte del legislatore che non appaiano difformi rispetto al dettato costituzionale.

Prima del riconoscimento del valore abilitante del titolo con il D.M. 353/14 esisteva già una pronuncia, persino del Giudice delle Leggi, che aveva dichiarato e confermato come il titolo fosse abilitante ma, nonostante ciò, lo stesso era relegato alla III fascia delle graduatorie di Istituto. Oggi vuole ribadirsi questo trattamento con il diploma magistrale ad indirizzo linguistico.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In merito al *fumus* si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.I., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbero sperare di ottenere la supplenza dalla III fascia G.I. e che, in mancanza di questa, rischierebbero addirittura di non avere un lavoro ed il sostentamento per la propria famiglia.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in II fascia G.I. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti, **a tempo determinato**, saranno sempre quelli e non uno di più.

La prima camera di consiglio utile, in tal senso, sarà verosimilmente a settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento monocratico è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per le stesse ragioni va disposta la misura cautelare collegiale a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa. Le supplenze, infatti, vengono conferite anche nei mesi successivi rispetto all'inizio dell'anno seppur su cattedre rimaste vacanti. Seppur il danno per parte ricorrente non può far altro che aggravarsi è chiaro che l'ammissione in II fascia GI, seppur tardiva, limiterebbe tale pregiudizio. Non va dimenticato, infatti, che parte ricorrente ha sempre insegnato con questo titolo e che, solo oggi, il MIUR assume la sua valenza non abilitante.

Per quanto sopra esposto parte ricorrente

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia dichiarare nulli in *parte qua* i provvedimenti in epigrafe e/o in subordine annullare, con l'adozione di tutte le necessarie e conseguenti statuizioni, in particolare, con la conseguente ammissione in II fascia G.I. (C.D.C. AAAA – EEEE). Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad Euro 325,00.

Roma-Messina, 9 luglio 2018

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Santi Delia

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
C = IT